

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 15 giugno 2022 ha approvato la

deliberazione n. 5

concernente:

“PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2014, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);
- VISTO lo Statuto;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità);
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022);
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese");
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione

del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278 (Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279 (Variazioni del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011);

VISTO l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che dispone quanto segue: *“5. In deroga all’articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l’impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.”*;

VISTO l’articolo 42, comma 12, del d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale *“il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle*

con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale”;

VISTO l'articolo 42, comma 13, del d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale *“La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.”;*

VISTO il paragrafo n. 9.2.24 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce quanto segue: *“9.2.24. Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.”;*

VISTO il paragrafo n. 9.2.25 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce quanto segue: *“9.2.25. Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene: a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto; b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione; c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale; d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio; e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo; f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.”;*

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella nota integrativa al bilancio di previsione.

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.”;

VISTO

l'articolo 1, commi da 779 a 781, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che dispongono quanto segue:

“779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. (...)

780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. (...)

781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.";

DATO ATTO che, la Regione ha regolarmente ottemperato all'obbligo dell'aumento progressivo della propria spesa per investimenti, negli esercizi dal 2018 al 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi da 779 a 781, della l. 205/2017, come da ultimo certificato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nota prot. n. 47782 del 25 marzo 2022, in quanto, a fronte di un obiettivo di spesa da raggiungere per l'anno 2021, stabilito ai sensi della normativa citata e pari a euro 490.799.027,48, i pagamenti complessivi effettuati nell'esercizio 2021 sono stati pari a euro 569.136.646,42, in consistenza maggiore per euro 78.337.618,94 rispetto all'obiettivo predetto;

DATO ATTO che l'importo complessivo del disavanzo di parte corrente della Regione Lazio al 31 dicembre 2014, risultante dal rendiconto 2014, è pari a euro 655.084.702,95 e, tenuto conto dell'aumento progressivo della spesa per investimenti, al relativo ripiano si provvede in venti anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 779 a 781, della l. 205/2017;

DATO ATTO che, nel corso degli anni dal 2016 al 2021, a fronte del disavanzo di parte corrente risultante dal rendiconto 2014, pari a euro 655.084.702,95, sulla base della prevalenza del principio contabile della sostanza sulla forma, si è proceduto a ripianare, oltre alla quota prevista dal piano, anche una quota supplementare, come rappresentato nella tabella di seguito riportata, determinando una rimodulazione della durata del piano di rientro la quale, se inizialmente prevista sino al 2034, al momento dell'adozione della presente deliberazione si è accorciata al 2029:

<i>Attuazione del piano di rientro del disavanzo di parte corrente (art. 9, c. 5, d.l. 78/2015 e art. 1, cc. da 779 a 781, l. 205/2017) – Anni dal 2016 al 2021</i>							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
Disavanzo di parte corrente risultante dal rendiconto 2014							655.084.702,95
Quota annuale da ripianare	65.508.470,30	65.508.470,30	30.827.515,43	31.385.495,22	36.836.560,87	36.836.560,87	266.903.072,99
Quota annuale effettivamente ripianata	65.508.470,30	65.508.470,30	75.392.980,35	79.400.177,84	36.836.560,87	54.075.832,28	376.722.491,94
Maggior ripiano annuale effettuato	0,00	0,00	44.565.464,92	48.014.682,62	0,00	17.239.271,41	109.819.418,95
Quota residuale del disavanzo di parte corrente risultante dal rendiconto 2014, ancora da ripianare al 31/12/2021							278.362.211,01

- DATO ATTO** che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 279/2022, la quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 ancora da ripianare al 31 dicembre 2021, è pari a euro 278.362.211,01, in riduzione per euro 54.075.832,28 rispetto al medesimo disavanzo risultante dalla legge regionale 15 marzo 2022, n. 4 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020), pari a euro 332.438.043,29 e, conseguentemente, il piano di rientro è rimodulato in rate costanti annuali pari a euro 36.836.560,87 per gli anni dal 2022 al 2028, e a euro 20.506.284,92 per l'anno 2029;
- CONSIDERATO** che la copertura del piano di rientro del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 pari a euro 278.362.211,01, nel rispetto della rimodulazione delle quote e delle annualità come sopra indicate, è garantita dai risparmi derivanti delle operazioni di ristrutturazione del debito;
- VISTO** il capitolo di spesa U0000000014, denominato: "Ripiano annuale del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015", il cui stanziamento, a valere sul bilancio regionale 2022-2024, è pari a euro 36.836.560,87;
- CONSIDERATO** che, qualora nel corso della gestione si conseguissero ulteriori e nuovi risparmi di spesa ovvero si verificassero risultati positivi e aggiuntivi rispetto al ripiano della quota del piano di rientro ventennale come sopra evidenziata, le corrispondenti risorse sarebbero destinate alla copertura del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014 configurandosi come maggior ripiano del disavanzo medesimo, tenuto conto di quanto previsto dai paragrafi dal n. 9.2.26 al n. 9.2.30 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;
- CONSIDERATO** che, come già avvenuto nel corso dei precedenti esercizi finanziari, all'interno, rispettivamente, della Nota integrativa allegata alla legge regionale concernente il bilancio di previsione, della Relazione sulla gestione allegata alla legge regionale concernente il rendiconto generale ed alla Nota integrativa allegata alla legge regionale concernente l'assestamento delle previsioni di bilancio, è contenuto un apposito paragrafo relativo allo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo di parte corrente di cui all'articolo 9, comma 5, del d.l. 78/2015 convertito dalla l. 125/2015, in cui si provvede a fornire il quadro aggiornato del predetto piano di rientro, garantendo, in tale maniera e all'interno di una legge regionale sottoposta al parere del Collegio dei revisori, le prerogative del Consiglio regionale individuate ai sensi della normativa sopra citata;

RITENUTO

necessario, pertanto, approvare il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.l. 78/2015 convertito dalla l. 125/2015, come di seguito rappresentato e, nel contempo, assumere l'impegno ad evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa precedentemente citata:

PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO DI PARTE CORRENTE PROVENIENTE DAL RENDICONTO 2014 <i>Art. 9, comma 5, d.l. 78/2015 e art. 1, commi da 779 a 781, l. 205/2017</i>	
Disavanzo di parte corrente risultante dal rendiconto 2014	€ 655.804.702,95
Quota ripianata al 31/12/2021	€ 376.722.491,94
Quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014, ancora da ripianare al 31/12/2021	€ 278.362.211,01
Durata rimanente del piano	Dal 2022 al 2029
Rata annuale	€ 36.836.560,87 per gli anni dal 2022 al 2028 ed € 20.506.284,92 per l'anno 2029
Mezzi di copertura	risparmi derivanti dalle operazioni di ristrutturazione del debito
Capitolo di spesa del bilancio regionale	U0000000014

VISTO

il parere del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 10 giugno 2022;

RILEVATO

che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa, che formano parte integrante della presente deliberazione,

di approvare il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come di seguito rappresentato e, nel contempo, di assumere l'impegno a evitare

la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa precedentemente citata:

PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO DI PARTE CORRENTE PROVENIENTE DAL RENDICONTO 2014 <i>Art. 9, comma 5, d.l. 78/2015 e art. 1, commi da 779 a 781, l. 205/2017</i>	
Disavanzo di parte corrente risultante dal rendiconto 2014	€ 655.804.702,95
Quota ripianata al 31/12/2021	€ 376.722.491,94
Quota residuale del disavanzo di parte corrente proveniente dal rendiconto 2014, ancora da ripianare al 31/12/2021	€ 278.362.211,01
Durata rimanente del piano	Dal 2022 al 2029
Rata annuale	€ 36.836.560,87 per gli anni dal 2022 al 2028 ed € 20.506.284,92 per l'anno 2029
Mezzi di copertura	risparmi derivanti delle operazioni di ristrutturazione del debito
Capitolo di spesa del bilancio regionale	U0000000014

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca Quadrana)

F.to digitalmente Gianluca Quadrana

IL PRESIDENTE
(Marco Vincenzi)

F.to digitalmente Marco Vincenzi

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 9 pagine è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Felci)

F.to digitalmente Cinzia Felci

/AT